



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

*Istituto Comprensivo n° 1  
Taormina*

Via Dietro Cappuccini - 98039 TAORMINA



FONDO SOCIALE EUROPEO  
FSE - FESR



M.P.I.



REGIONE SICILIANA



Prot.n. 10068/C1

Taormina, 26/11/2014

A tutto il personale dell'Istituto  
Loro Sedi

### Oggetto: Visite specialistiche: permessi circolare 2/2014

Si tiene a precisare che gli effetti del decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) che ha modificato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lg s. 165/2001 continuano a ricadere anche sulla scuola **finchè un'altra norma, avente forza di legge, non né modifichi il contenuto**, anche se il MIUR, con un comunicato ministeriale, ha affermato che la nota prot. 5181 del 22/04/2014, con cui trasmetteva la Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, non era indirizzata alle scuole.

Detto questo, si riporta quanto previsto per gli accertamenti clinici:

- se un dipendente chiede di assentarsi per visite specialistiche, terapie, esami diagnostici e simili, è indispensabile verificare in primo luogo se l'orario della prestazione è compatibile con un permesso breve (che comporta l'obbligo di restituire la prestazione entro il secondo mese); in caso contrario, **si può concedere un permesso retribuito (per motivi personali o familiari)**, da documentare al rientro secondo le dettagliate indicazioni della Circolare n. 2 della Funzione Pubblica;
- se il dipendente ha esaurito i tre giorni di permesso retribuito, si può collocare in ferie senza oneri per l'erario;
- se il dipendente non può essere posto in permesso retribuito perché esaurito, si ricorre all'aspettativa senza retribuzione.

Si ricorda che per **i dipendenti assunti a tempo determinato** i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [e s. visita fuori provincia o quando l'orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);

- La giustificazione dell'assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
- L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione , il giorno , l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.
- NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l'assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, trattenuta "Brunetta") e l'eventuale assenza al domicilio constatata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Carla Santoro)